



Città di Asolo

Provincia di Treviso

Il Sindaco

Prot. 13268 del 17/08/2017
Pubblicazione n. 674 /2017

ORDINANZA N. 99/2017

OGGETTO: DIVIETO DI CONSUMO ACQUA POTABILE PER USI NON DOMESTICI.

IL SINDACO

VISTI GLI ELEVATI CONSUMI D'ACQUA RISCONTRATI IN QUESTO PERIODO, COSI' COME VERIFICATO DALL'ENTE GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL E COMUNICATO IN DATA 04.08.2017 PROT. N. 12592, CON LA QUALE SI RICHIEDE DI EMETTERE APPOSITA ORDINANZA DI DIVIETO DI UTILIZZO DELL'ACQUA PER USI DIVERSI DA QUELLI DEL CONSUMO CIVILE A CAUSA DELLO STATO DELLE RISORSE IDROPOTABILI A DISPOSIZIONE;

VISTA LA SCARSITA' D'ACQUA PRESENTE NEL CIVICO ACQUEDOTTO CHE NON PERMETTE DI FAR USO DELLA STESSA PER SCOPI DIVERSI DA QUELLO CIVILE-DOMESTICO;

VISTO CHE L'USO DELL'ACQUA POTABILE A FINI DIVERSI (ESEMPIO IRRIGAZIONE GIARDINI, ORTI, ECC.) DEPAUPERA LA NECESSARIA RISERVA DELL'ACQUEDOTTO;

RITENUTO DI DOVER INTERVENIRE PREDISPONENDO QUANTO NECESSARIO AL FINE DI ASSICURARE L'ACQUA POTABILE AGLI USI DOMESTICI E AL FINE DI PREVENIRE POSSIBILI DISAGI NELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTISTICO;

VISTI GLI ARTT. 50 E 54 DEL T.U. DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267;

ORDINA

CON DECORRENZA IMMEDIATA E FINO AL 15.10.2017, IL DIVIETO ASSOLUTO D'USO D'ACQUA DEL CIVICO ACQUEDOTTO PER SCOPI DIVERSI DAL CIVILE E SPECIALMENTE NE E' VIETATO L'USO PER INNAFFIARE ORTI, GIARDINI ED OGNI ALTRA COLTURA AGRARIA, LAVAGGIO AUTO, ECC., PER TUTTO L'ARCO DELLE 24 ORE.

I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti secondo quanto previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di Euro 25,00 a un massimo di Euro 500,00.

I cittadini sono invitati a collaborare con l'Amministrazione comunale denunciando i contravventori alla presente Ordinanza.

AVVERSO il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
oppure in alternativa;

- entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

La presente ordinanza contingibile ed urgente rimarrà in vigore sino al 15.10.2017.

Dalla Residenza Municipale, 17 agosto 2017



Il Sindaco
Mauro Migliorini

Comune di Asolo - Piazza G. D'Annunzio n.1 - 31011 Asolo (TV) - C.F. 83001570262

Tel. Uffici: Centralino 0423/5245 - Segreteria 524604 - Commercio 524610 - Tecnico Edilizia Privata 524620 - Urbanistica 524672 - **Tecnico Lavori Pubblici 524621** - Anagrafe 524660 - Elettorale 524662 - Ragioneria 524631 - Tributi 524645 - Assistente sociale 524640 - Polizia Locale 950044 - - Biblioteca 951317 - Fax 0423/950130 - E-mail: lpp@comune.asolo.tv